



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disciplina della pesca del riccio di mare

(*Paracentrotus lividus*)

Ultimo aggiornamento: 2015-10-20 12:15:24

Dove rivolgersi:

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Tel: 070/6064919 Fax: 070/6062516

Email:

✉ agr.pesca@regione.sardegna.it

Giorni e orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

Referenti:

Sig.ra Marras Paola Francesca - tel. 070/6062644; Sig.ra Irene Floris - tel. 070/6066252; Dott.ssa Marina Campolmi - tel. 070/6062767

Per informazioni ed accesso agli atti

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Tel: 070/6067034 Fax: 070/6066286

Email:

✉ agr.urp@regione.sardegna.it

Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

Destinatari:

La pesca del riccio di mare è consentita: - ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione, mediante asta e specchio per ricci (cannuga) autorizzato per legge, anche con l'ausilio del coppo; - pescatori subacquei professionali in possesso dell'autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto adatto a staccare il riccio dal substrato; - soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea (senza l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente.

Requisiti:

- per i pescatori marittimi professionali: iscrizione nel registro dei pescatori professionali della competente Capitaneria, unità da pesca professionale avente nel titolo autorizzativo (licenza di pesca) il seguente attrezzo da pesca: asta e specchio; - per i pescatori subacquei professionali: autorizzazione regionale alla pesca professionale subacquea dalla riva o con l'imbarcazione; - per i pescatori sportivi o ricreativi: nessuno; - per i pescatori professionali marittimi o subacquei professionali che intendono svolgere l'attività nelle zone marine protette (aree marine protette, parchi o siti di importanza comunitaria): oltre i requisiti di cui sopra, ulteriori requisiti previsti dalla specifica regolamentazione della zona marina protetta e rispetto della stessa. PERIODO DI PESCA CONSENTITO: Dal 1° novembre 2015 al 16 aprile 2016. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e lo sbarco sono consentiti esclusivamente dall'alba sino alle ore 15. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti freschi è consentita sino al 12 aprile 2016, fatta salva la scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato. PRESCRIZIONI E DIVIETI: - la taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere rigettato in mare; - la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), compresi i rastrelli non è consentita; - il pescatore professionale subacqueo e il pescatore marittimo, se accompagnati da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari; se non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 3 ceste pari a circa 1500 ricci; - il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale; - il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari solamente nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e festivi durante il periodo consentito dal calendario ed esclusivamente per consumo personale. Il numero massimo di ricci prelevabili è di 50 al giorno. Il pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolge l'attività di pesca del riccio di mare deve: a) compilare giornalmente in tutte le sue parti, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o di sbarco e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di pesca del riccio di mare immediatamente dopo il prelievo; b) ritirare, prima dell'inizio dell'attività di pesca del riccio di mare, il giornale di pesca presso il Servizio Pesca e acquacoltura o presso gli uffici dell'Agenzia Laore; c) restituire il giornale di pesca del riccio di mare al Servizio Pesca e acquacoltura entro 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare anche tramite gli uffici dell'Agenzia Laore. Una copia del giornale di pesca del riccio di mare (allegato A), relativa a ciascun mese di prelievo, deve essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio al Servizio pesca e acquacoltura (via fax al numero 0706062516 o via pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) e per conoscenza via fax all'Autorità Marittima di competenza (per la Direzione marittima di Cagliari al numero 070 60517218 e per quella di Olbia al numero 0789 27737) o via mail (dm.cagliari@pec.mit.gov.it o cagliari@guardiacostiera.it - dm.olbia@pec.mit.gov.it o olbia@guardiacostiera.it). Il

giornale di pesca del riccio di mare deve essere ritirato prima dell'inizio dell'attività di pesca presso il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato e i seguenti uffici territoriali dell'Agenzia Laore Sardegna: Area Iglesiente, Area Oristanese, Area Nuorese, Area Sassarese.

Normativa di Riferimento:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1639 del 2 ottobre 1968 - Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 188 del 25 luglio 1969)
- Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004 del 29/04/2004 - sull'igiene dei prodotti alimentari [file .pdf]
- Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 853 del 29/04/2004 - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 854 del 29/04/2004 - che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 669/DecA/18 del 1/4/2011 - Istituzione di una zona di ripopolamento sperimentale dell'astice (*Homarus gammarus*), di una zona di gestione sperimentale del polpo comune (*Octopus vulgaris*) e di una zona di gestione sperimentale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2076/DecA/98 del 25/11/2011 - Istituzione di una zona di ripopolamento sperimentale dell'astice (*Homarus gammarus*), di una zona di gestione sperimentale del polpo comune (*Octopus vulgaris*) e di una zona di gestione sperimentale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*): rettifica.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 374/Dec.A/7 del 26 maggio 2014 - CAMP Sardegna attuazione Progetto Gestione Integrata delle Risorse Alieutiche (GIRA) - proroga dell'istituzione della zona di gestione sperimentale del polpo comune (*Octopus vulgaris*), modifica e proroga della zona di gestione sperimentale del riccio di mare
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 188 del 20/07/2011 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre".
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011 - Aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre.
- Comunicato del 29/11/2011 - Ampliamento della perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"
- Decreto Legislativo n.4 del 9/1/2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi. Revisione 2014
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2423/DecA/49 del 15/10/2015 - Calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2015/2016.

Note:

CONTROLLI SANITARI: L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha approvato il piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi. Il documento è stato predisposto per garantire un'attività coordinata dei servizi veterinari nel settore dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi, e favorire l'applicazione uniforme dei regolamenti comunitari di igiene sul territorio della regione Sardegna. **SANZIONI E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI** L'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto n. 40/2014 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. inoltre, la reiterata violazione degli obblighi relativi a taglia minima di prelievo, quantitativi massimi di raccolta e periodo e orario di prelievo e la mancata compilazione e invio del giornale di pesca del riccio di mare per l'intera stagione, comporterà la revoca dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale. Le disposizioni in materia sanitaria relative alla commercializzazione del riccio di mare sono riportate nel Piano regionale per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. L'Assessorato evidenzia che a breve sarà emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva il regolamento recante la disciplina delle attività consentite nell'Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di ventre.

Allegati e collegamenti:

- Cartografia Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre [file .pdf]
- Uffici Laore

Procedimenti collegati:

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA PROFESSIONALE SUBACQUEA